

INFORMATIVA_82_2021

Roma, 27 Maggio 2021

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI
ACCORDO DI SEDE SULL'ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE AI SENSI DELLA NORMATIVA DI
CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19

Si trasmette la nota DAP n.0013151.ID del 26.5.2021 a firma del Direttore Generale

L'Ufficio Stampa



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

m_dg.GDAP.26/05/2021.0013151.ID

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I – Affari Generali
SEDE

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

Alle R.L.S. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Comparto Funzioni Centrali - Accordo di sede sulla attuazione del lavoro agile ai sensi della normativa di contrasto alla pandemia COVID – 19.

Con la presente si trasmette l'Accordo 21 maggio 2021, sottoscritto con la RSU della sede centrale e con le OO.SS. Comparto Funzioni Centrali maggiormente rappresentative, diretto ad adeguare alle specifiche esigenze della sede dipartimentale la mappatura delle attività suscettibili di essere eseguite in modalità di lavoro agile di cui all'accordo nazionale sottoscritto in data 4 novembre 2020 (art. 3, comma 5).

Tale Accordo avrà efficacia immediata e fino alla definizione della disciplina del lavoro agile ordinario da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021¹.

¹ Per il personale appartenente al comparto sicurezza impegnato in compiti amministrativi, il lavoro agile emergenziale è prorogato, invece, fino al 31 luglio 2021, come indicato al paragrafo 2, della nota 3 maggio 2021, n. 169852.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ogni eventuale disposizione precedentemente emanata ed in palese difformità con quelle contenute nell'Accordo in argomento, è da intendersi disapplicata.

In merito alle disposizioni contenute nell'accordo, si ritiene di dover precisare quanto segue.

- **Al punto 1**, "... anche nel rispetto degli articoli 4 e 5 dell'accordo in materia sottoscritto in data 4 novembre 2020"; si chiarisce che sono ammessi al lavoro agile anche i dipendenti titolari di posizione organizzativa con modalità che tengano conto delle competenze e delle funzioni agli stessi attribuite.
- **Al punto 2**, "... il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza..."; si chiarisce che, nel caso di lavoratore che settimanalmente effettui n. 2 giornate lavorative in modalità agile, le stesse potranno essere svolte anche in due giorni consecutivi; "...nel numero di almeno 1 o 2 a settimana..." sempreché trattasi di attività smartabili.
- **Al punto 2**, "... Nei periodi di minor presenza del personale, l'adozione dell'Accordo di lavoro agile potrà essere valutata, con provvedimento motivato, in relazione alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio", si chiarisce che ci si riferisce ai periodi in cui il personale notoriamente è presente in minore quantità (periodi di ferie, contestuali assenze per malattia). In tali situazioni il Dirigente dell'Ufficio dovrà valutare l'adozione del provvedimento di lavoro agile in relazione alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione. Ne potrà derivare una riduzione o, come extrema ratio organizzativa, il diniego del lavoro agile, che dovrà fondarsi su provvedimento adeguatamente motivato. Detto provvedimento dovrà essere trasmesso alla Cabina di Regia di cui al punto 10 dell'accordo, al fine di consentire che la stessa verifichi la corretta attuazione dell'accordo stesso.
- **Al punto 3**, si richiama la puntuale applicazione delle disposizioni relative al diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche durante l'attività lavorativa in modalità agile. Detta materia è stata oggetto di recente disciplina normativa (Legge 6 maggio 2021, n. 61, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30).
- **Al punto 10**, viene individuata la Cabina di Regia, composta dall'Ufficio I del Capo del Dipartimento e dagli uffici I delle Direzioni Generali che monitoreranno le modalità di attuazione dell'accordo sottoscritto in data 21 maggio 2021. Detto monitoraggio dovrà essere rappresentato, schematicamente, alle RSU e alle Organizzazioni sindacali.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Con l'occasione, si rinnova l'invito a disporre una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, adottando la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti.

Le LL.SS.II. sono invitate a diramare la presente ministeriale a tutto il personale interessato con i mezzi ritenuti più idonei al fine di consentire la massima e più celere pubblicità.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

ACCORDO SULL' ATTUAZIONE DEL LAVORO AGILE AI SENSI DELLA NORMATIVA DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 PRESSO IL D.A.P.

VISTI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"*;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, ed in particolare gli articoli da 18 a 23 in tema di lavoro agile;
- l'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 4 maggio 2020, recante *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto *"Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"* e il Protocollo quadro *"Rientro in sicurezza"*, sottoscritto in pari data;
- l'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica"*, a tenore del quale: *"1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le*



Ministero della Giustizia

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente). In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance”;

- l'articolo 3 D.P.C.M. 13 ottobre 2020 a tenore del quale: “nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti



Ministero della Giustizia

*in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità” (comma 2).
“Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n 34 (comma 3);*

- *il decreto 19 ottobre 2020, con il quale il Ministro della pubblica amministrazione ha inteso stabilire specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;*
- *l’articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 (“Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”) ha successivamente stabilito che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID.19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”;*
- *l’articolo 6 D.P.C.M. 2 marzo 2021 a tenore del quale: “ nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’articolo 263 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità” (comma 2) Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile garantendone lo svolgimento almeno al 50 per cento del personale, nonché lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, ai lavoratori fragili e ai genitori di figli fino a 16 anni in quarantena. Nelle zone rosse i datori di lavoro pubblici limitino la presenza al personale esclusivamente per le attività indifferibili, mentre il personale non in presenza è da considerarsi in lavoro agile”.*
- *Il decreto legge 30 aprile 2021 n.56 all’art.1 comma 1 che ha esteso la possibilità del lavoro agile in fase emergenziale fino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei contratti collettivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;*



Ministero della Giustizia

Considerato che

- In tale quadro emergenziale si rende necessario continuare ad osservare le misure precauzionali di sicurezza prescritte dagli interventi normativi sopra menzionati e che il lavoro agile rappresenta uno degli strumenti principali per il contenimento del contagio da Covid-19 ed uno degli strumenti che permette di coniugare i tempi di vita con quelli di lavoro in particolar modo in questa fase di emergenza sanitaria e per tale motivo la legislazione di emergenza, a partire da marzo 2020, ha favorito il ricorso al lavoro agile semplificando la modalità di accesso a tale strumento e che tale modalità semplificata è prorogata fino al 31 dicembre 2021;
- che il decreto legge 22 aprile 2021 n.52 ha inoltre disposto l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 ripristinando la disciplina delle "zone gialle", per cui i dirigenti dovranno valutare, per gli uffici collocati nelle relative aree, una maggiore presenza del personale negli uffici, raccomandando, in tal caso, di osservare le misure adottate dalle autorità governative;

Tanto premesso si promuove quanto segue:

1. lo svolgimento del lavoro agile viene assicurato su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale limitatamente al personale addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la presenza fisica sul posto di lavoro, anche nel rispetto degli articoli 4 e 5 dell'accordo in materia sottoscritto in data 4 novembre 2020;
2. il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza, a giornate lavorate da remoto nel numero di almeno 1 o 2 a settimana, con una equilibrata flessibilità che sia comunque funzionale alla continuità, efficacia e regolarità dell'azione amministrativa secondo le valutazioni dei singoli Direttori degli uffici, sempre e comunque alla luce delle prescrizioni sanitarie vigenti e di quanto stabilito dai protocolli di sicurezza. Si richiama a tal proposito l'elenco delle attività smartabili allegato all'Accordo del 4 novembre 2020 DAP/DGMC. Nei periodi di minor presenza del personale, l'adozione



Ministero della Giustizia

dell'Accordo di lavoro agile *potrà* essere valutata, con provvedimento motivato in relazione alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio;

3. il lavoro agile si svolge di norma senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere organizzato per specifiche fasce di contattabilità, senza maggiori carichi di lavoro. In ogni caso, al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
4. l'Amministrazione si adopera per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l'utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
5. nelle giornate di lavoro svolte in modalità smart working allo stato non sono configurabili prestazioni straordinarie né è prevista la corresponsione di buoni pasto ;
6. l'Amministrazione favorisce il lavoro agile per i lavoratori disabili o fragili anche attraverso l'assegnazione di mansioni diverse e di uguale inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
7. nella rotazione del personale l'Amministrazione tiene conto della presenza di figli minori di *sedici* anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza;
8. l'Amministrazione individua fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai contratti collettivi nazionali;
9. l'accordo sul lavoro agile è a tempo determinato;
10. l'Ufficio I del Capo del Dipartimento e gli Uffici I delle Direzioni Generali fungeranno da cabina di regia per monitorare le modalità di attuazione del lavoro agile emergenziale di cui al presente accordo. Inoltre la Segreteria Generale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, come già avvenuto per le rilevazioni 2020 e 2021, coordinerà la raccolta dei dati relativi al lavoro agile che saranno forniti dai singoli Direttori di Ufficio I delle Direzioni Generali. Tutti i provvedimenti relativi al lavoro agile emergenziale saranno comunicati alla cabina di regia. Il monitoraggio sarà costantemente rappresentato dalla cabina di regia alle Organizzazioni Sindacali.



Ministero della Giustizia

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo, trova applicazione l'Accordo sull'attuazione del lavoro agile sottoscritto da questa Amministrazione in data 4 novembre 2020, nonché tutta la normativa di legge in materia.

Roma li 23.05.2021

Il Direttore Generale

Le Organizzazioni Sindacali

CISL FP F.to SOZZI Marco
FP CGIL F.to MASCAGNI Roberto
UIL PA F.to PRIVITERA Nicola
CONFSAL UNSA F.to MARTINELLI Roberto
USB PI
FLP F.to NASONE Antonino
CONFINTESA FP
RSU F.to PANARELLO Monica